SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero delle comunicazioni

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

02A00907

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 1.023.842.384 (€ 528.770,46), a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL C.I.P.E.

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 010, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana e da Banca nazionale del lavoro alla regione Umbria;

Vista la richiesta di versamento della 12ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2001, avanzata dal Banco di Sicilia per mutuo concesso all'Università degli studi di Palermo, di L. 1.023.842.384;

Vista la nota n. 001158 del 19 ottobre 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2001, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 1.023.842.384 — valuta 31 dicembre 2001 — a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 766.267.416, e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 257.574.968, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 1.023.842.384, pari a € 528.770,46, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 766.267.416 (€ 395.744,09);

capitolo 4970 per L. 257.574.968 (€ 133.026,37).

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2001 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A01104

DECRETO 2 novembre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 915.376.301 (€ 472.752,41), a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL C.I.P.E.

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993, del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 60, 61, 63, 66, 68 del 15 dicembre 1999, e n. 06 del 18 aprile 2000, sono stati estinti anticipatamente i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Banco Ambrosiano Veneto al Friuli-Venezia Giulia, da Banco di Sicilia alla regione Sicilia e dal Banco di Napoli alla regione Puglia;

Vista la richiesta di versamento della 14ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2001, avanzata dalla Cariplo per mutuo concesso alla «Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor» di Roma, di L. 915.376.301;

Vista la nota n. 001158 del 19 ottobre 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2001, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 915.376.301 — valuta 31 dicembre 2001 — a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 514.943.836 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 400.432.465 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 915.376.301 pari a € 472.752,41 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2001, a carico dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 514.943.836 (€ 265.946,30);

capitolo 4970 per L. 400.432.465 (€ 206.806,11).

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2001 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A01105

DECRETO 2 novembre 2001.

Impegno ed erogazione della somma di L. 4.423.142.018 (€ 2.284.362,21), a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL C.I.P.E.

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 62, 64, 65, 67, 69, 70 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Mediovenezie alle regioni Veneto e Marche e da Banco di Sicilia alla regione Sicilia;

Viste le richieste di versamento della 16ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2001, avanzata dagli istituti:

1) Crediop - Roma per L. 2.545.772.173;

2) San Paolo I.M.I. - Torino per L. 755.820.830;

3) Carige - Genova per L. 1.121.549.015,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Piemonte; 2) Centro oncologico di Aviano (Pordenone); 3) Istituto G. Gaslini di Genova;

Vista la nota n. 001158 del 19 ottobre 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2001, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente ai sopramenzionati istituti bancari;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 4.423.142.018 — valuta 31 dicembre 2001 — a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 3.434.567.328 e

sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 988.574.690 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 4.423.142.018 pari ad € 2.284.362,21, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 3.434.567.328 (€ 1.773.805,99);

capitolo 4970 per L. 998.574.690 (€ 510.556,22).

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2001 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A01106

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Cosenza.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito nella legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato nella legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2001, n. 220/AG/DG, con il quale è stata definita una articolazione provvisoria del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 2001, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1779/2001 del 15 novembre 2001, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 27 dicembre 2001 a causa della disinfestazione dei locali della commissione medesima;

Vista la nota n. 2074/2001 in data 28 dicembre 2001, con la quale il direttore della segreteria della suddetta commissione ha confermato il mancato funzionamento della citata commissione per il giorno 27 dicembre 2001 per le motivazioni sopra esposte;

Dispone:

Il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Cosenza è accertato per il giorno 27 dicembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TINO

02A01547

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio

1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» in particolare l'art. 29;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» in particolare l'art. 85, comma 1;

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, con riferimento agli articoli 5 e 6 che prevedono misure di contenimento della spesa sanitaria e definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del suddetto decreto-legge che dà mandato alla Commissione unica del farmaco di individuare i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità;

Considerato che sono in fase di definizione i livelli essenziali di assistenza (LEA), che costituiranno il principale criterio di riferimento per operare scelte coerenti ed organiche nel campo dell'assistenza farmaceutica;

Vista la propria deliberazione adottata sull'argomento nella seduta del 10 ottobre 2001;

Dispone:

Art. 1.

I medicinali aventi un ruolo non essenziale, per i quali sono presenti, fra i medicinali concedibili dal Servizio sanitario nazionale, prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, sono quelli indicati nell'elenco delle categorie terapeutiche di cui all'allegato I e allegato II, che sono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito per i prodotti medicinali di cui ai predetti allegati in proporzione di minore entità per quelli ricompresi nell'allegato I rispetto a quelli ricompresi nell'allegato II.

Art. 3.

Gli antibiotici iniettabili i cui principi attivi rientrano nelle categorie terapeutiche di cui all'allegato I, identificate con la dizione «Nota 55» e «Nota 55-*bis*», rimangono a totale carico del Servizio sanitario nazionale a livello territoriale qualora utilizzati per infezioni gravi in regime di assistenza domiciliare integrata.

Art. 4.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 55

ALLEGATO I

ATC	CATEGORIE TERAPEUTICHE
A03FA	Procinetici (per uso parenterale):
	Alizapride
	Bromopride
	Clebopride
	Levosulpiride
	Metoclopramide
B03AB	Ferro trivalente, preparati orali:
	Ferromaltoso
	Sodio ferrigluconato
D05AX	Altri antipsoriasici per uso topico:
	Calcipotriolo
	Tacalcitolo
	Tazarotene
G03CA	Estrogeni naturali e semisintetici, non associati:
	Promestriene
	Etinilestradiolo
	Estrogeni coniugati
	Estriolo
	Estradiolo
G03XA	Antigonadotropine e sostanze similari:
	Gestrinone
J01CA	Penicilline ad ampio spettro (nota 55):
	Carbenicillina
	Mezlocillina
	Piperacillina
J01CR	Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle betalattamasi (nota 55):
	Piperacillina + Tazobactam
	Ticarcillina + Acido clavulanico
J01DA	Cefalosporine e sostanze correlate (nota 55):
	Cefamandolo
	Cefuroxima
	Ceftezolo
	Ceftazidima
	Cefotassina
	Cefoperazone
	Cefonicid
	Cefonicid
	Cefepime
	Ceftriaxone
	Cefmetazolo
	Ceftizoxima
J01GB	Altri aminoglicosidi (nota 55-*bis*):
	Amikacina

ATC	CATEGORIE TERAPEUTICHE
	Gentamicina
	Netilmicina
	Tobramicina
N02CC	Agonisti selettivi dei recettori 5HT1 (per uso parenterale):
	Sumatriptan
R03AK	Adrenergici ed altri antiasmatici:
	Formoterolo + Budesonide
	Ipratropio bromuro + Salbutamolo
	Salmeterolo + Fluticasone
	Salbutamolo + Flunisolide
	Fenoterolo + Ipratropio bromuro
	Beclometasone + Salbutamolo
	Salbutamolo + Nedocromil
S01AA	Antibiotici:
	Cloramfenicolo
	Netilmicina
	Acido fusidico
	Ampicillina
	Clortetraciclina
	Tetraciclina
	Gentamicina
	Micronomicina
S01AD	Antivirali:
	Trifluridina
	Aciclovir
	Idossuridina
S01AX	Altri antimicrobici:
	Ciprofloxacina
	Lomefloxacina
	Norfloxacina
	Ofloxacina

ALLEGATO II

ATC	CATEGORIE TERAPEUTICHE
A03FA	Procinetici (per uso orale):
	Alizapride
	Bromopride
	Clebopride
	Domperidone
	Levosulpiride
	Metoclopramide
	Cisapride
A04AD	Altri antiemetici:
	Proclorperazina
A07DA	Antipropulsivi:
	Loperamide
A07EB	Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi:
	Acido cromoglicico
D07AB	Corticosteroidi, moderatamente attivi (gruppo II):
	Flumetasone
	Triamcinolone
	Idrocortisone
	Alclometasone
	Fluocortin
	Desametasone
	Clobetasone
	Desonide
D07AC	Corticosteroidi, attivi (gruppo III):
	Diflucortolone
	Diflorasone
	Prednicarbato
	Mometasone
	Metilprednisolone
	Fluticasone
	Fluocortolone caproato + Fluocortolone
	Fluocortolone caproato + Fluocortolone
	Fluocinolone
	Desossimetasone
	Budesonide
	Betametasone
	Beclometasone
	Fluocinonide
D07AD	Corticosteroidi, molto attivi (gruppo IV):
	Alcinonide
	Clobetasolo
G01AX	Altri antimicrobici ed antisettici:
	Nifuratel
G03AA	Associazioni fisse estro-progestiniche:
	Etinilestradiolo + Desogestrel
	Etinilestradiolo + Gestodene
	Etinilestradiolo + Levonorgestrel
	Etinilestradiolo + Norgestrel
G03AB	Preparati sequenziali estro-progestinici:
	Etinilestradiolo + Gestodene
	etinilestradiolo + Levonorgestrel
G03XA	Antigonadotropine e sostanze similari:
	Danazolo
G04CA	Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici:
	Alfuzosina
	Terazosina
	Doxazosin
	Tamsulosina
G04CB	Inibitori della testosterone-5-alfa reduttasi:
	Finasteride
N02CA	Alcaloidi della segale cornuta:
	Caffeina + Ergotamina
	Diidroergotamina
N02CC	Agonisti selettivi dei recettori 5HT1 (per uso orale):
	Sumatriptan
	Zolmitriptan
	Rizatriptan
N02CX	Altri antiemicranici:
	Pizotifene
N05AL	Benzamidi:
	Amisulpride
	Levosulpiride
	Sulpiride
	Tiapride
R01AC	Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi:
	Nedocromil
	Acido cromoglicico
	Acido spaglumico
R01AD	Corticosteroidi:
	Beclometasone
	Flunisolide
	Fluticasone
	Mometasone
R06AD	Derivati fenotiazinici:
	Mequitazina
	Prometazina
RO6AE	Derivati piperazinici:
	Cetirizina
	Oxatomide
R06AX	Altri antistaminici per uso sistemico:
	Loratadina
	Terfenadina
	Mizolastina
	Ketotifene
	Fexofenadina
	Acrivastina
	Mebidrolina
S01BA	Corticosteroidi, non associati:
	Fluorometolone
	Formocortal
	Idrocortisone
	Desametasone
	Clobetasone
	Desonide
S01BC	Antinfiammatori non steroidei:
	Flurbiprofene
	Ketorolac
	Pirossicam
	Diclofenac

ATC	CATEGORIE TERAPEUTICHE
S01CA	Corticosteroidi ed antimicrobici in associazione:
	Betametasone + Sulfacetamide
	Betametasone + Cloramfenicolo
	Betametasone + Cloramfenicolo + Tetraciclina + Colistimetato di sodio
	Betametasone + Cloramfenicolo + Rolitetraciclina + Colistimetato di sodio
	Neomicina + Prednisolone
	Formocortal + Gentamicina
	Fluorometolone + Tetraciclina
	Fluorometolone + Gentamicina
	Fluocinolone acetonide + Neomicina
	Desametasone + Tobramicina
	Cloramfenicolo + Desametasone
	Cloramfenicolo + Idrocortisone + Neomicina
	Argento vitellinato + Idrocortisone
S01CC	Antinfiammatori non steroidei e antiinfettivi in associazione:
	Diclofenac + Gentamicina
S01GX	Altri antiallergici:
	Nedocromil
	Acido cromoglicico

02A01432

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 dicembre 2001.

Proroga delle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001;

Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il Regolamento (CE) n. 1326/2001 della commissione che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al sopra citato Regolamento (CE) n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e XI;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001, come modificata dall'ordinanza del 2 ottobre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2001;

Tenuto conto che la validità della predetta ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001 cessa di avere vigore il 31 dicembre 2001, ma che non essendo state adottate ulteriori decisioni comunitarie modificative delle precedenti è necessario e urgente disporre la proroga delle misure sanitarie nazionali contenute nella già citata ordinanza 27 marzo 2001;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. Le misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 settembre 2002.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 21

02A01481

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sandru Maricica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sandru Maricica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra Sandru Maricica, nata a Panciu (Romania) il giorno 13 agosto 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sandru Maricica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00587

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Suditu Tomelleri Marioara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Suditu Tomelleri Marioara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993 presso il Liceo sanitario di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Suditu Tomelleri Marioara, nata a Teiu (Romania) il giorno 10 gennaio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Suditu Tomelleri Marioara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00588

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maguina Rodriguez Luz Fredy di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maguina Rodriguez Luz Fredy ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1992 presso l'Università de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Maguina Rodriguez Luz Fredy, nata a Cajamarca (Perù) il giorno 8 novembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maguina Rodriguez Luz Fredy è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00589

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wysokinska Bernadeta Alicja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wysokinska Bernadeta Alicja ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1984 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Wysokinska Bernadeta Alicja, nata a Chelm (Polonia) il giorno 20 maggio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wysokinska Bernadeta Alicja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00590

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cairampoma Lopez Sofia Ruth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cairampoma Lopez Sofia Ruth ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad Ricardo Palma di Lima (Perù) dalla sig.ra Cairampoma Lopez Sofia Ruth, nata a Junin (Perù) il giorno 14 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cairampoma Lopez Sofia Ruth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00591

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Grimaldo La Dea Teodoro Roberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Grimaldo La Dea Teodoro Roberto ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad Nacional Federico Villareal di Lima (Perù) dal sig. Grimaldo La Dea Teodoro Roberto, nato a Lima (Perù) il giorno 17 ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Grimaldo La Dea Teodoro Roberto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00592

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rapa Halina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rapa Halina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto professionale per infermieri di Janow

Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Rapa Halina, nata Janow Lubelski (Polonia) il giorno 25 giugno 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rapa Halina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00593

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gruszka Grazyna Hanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gruszka Grazyna Hanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lubartow (Polonia) dalla sig.ra Gruszka Grazyna Hanna, nata a Pulawy (Polonia) il giorno 9 maggio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gruszka Grazyna Hanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00594

DECRETO 1° febbraio 2002.

Adozione del bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a ricetta medica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, nella legge 16 novembre 2001, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

Il bollino di riconoscimento previsto all'art. 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, andrà posto, a cura del produttore del farmaco, su tutte le specialità medicinali non soggette a prescrizione medica, così come identificate dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Il bollino dovrà essere riportato, a stampa o mediante sistema adesivo non rimovibile, sulle confezioni immesse sul mercato a partire dal 1° marzo 2002. Da tale data non sarà più possibile commercializzare specialità medicinali esenti dalla ricetta medica, prive del bollino di riconoscimento. Le confezioni già immesse nel circuito distributivo in data antecedente al 1° marzo 2002 potranno essere vendute, fino alla loro naturale scadenza, prive del bollino di riconoscimento.

Il bollino dovrà essere posto in posizione visibile sulla confezione esterna, in modo tale da consentire l'integrale leggibilità dell'etichetta esterna che dovrà rimanere immodificata in tutte le sue componenti costitutive.

Art. 2.

Le caratteristiche del bollino sono indicate nell'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto.

La raffigurazione del bollino è riportata nella figura 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO *A*

Descrizione tecnica del bollino

Il bollino è di forma circolare riportante al centro un simbolo costituito da una croce rossa al cui interno è riportata una croce bianca; al centro del bollino/croce è raffigurata una faccina sorridente (Smile) rossa in campo bianco. Il simbolo è circondato dalla scritta nera «Farmaco senza obbligo di ricetta» con carattere Trade Gothic Condensed. Deve essere assicurato uno spazio libero bianco tra la scritta ed il limite esterno del bollino.

Il bollino di riconoscimento deve possedere le seguenti dimensioni minime:

diametro complessivo: 17 millimetri;

spazio bianco libero tra la scritta ed il limite esterno del bollino: 1,00 millimetri;

croce Rossa a bracci uguali posta al centro del bollino: larghezza braccio 3,00 millimetri; lunghezza braccio 9,5 millimetri;

croce bianca a bracci uguali posta al centro della croce rossa: larghezza braccio 0,5 millimetri; lunghezza braccio 9,5 millimetri;

faccina rossa in campo bianco inscritta al centro della croce rosso/bianca: diametro 4,00 millimetri;

per il colore rosso si possono utilizzare i seguenti criteri: 100% magenta + 100% giallo (stampa in quadricromia), oppure pantone 185C;

scritta circondante la croce «Farmaco senza obbligo di ricetta»: in nero, carattere trade gothic condensed 7 pt.

Sono ammesse dimensioni del bollino complessivamente più grandi di quelle minime obbligatorie, purché siano rispettate le proporzioni tra le varie parti di esso, individuate con riferimento alle dimensioni minime obbligatorie.

Fatti salvi gli elementi iconografici indispensabili per la distintività del simbolo (l'icona della croce, la scritta «farmaco senza obbligo di ricetta») potranno essere previste disposizioni grafiche ridotte per confezioni particolarmente piccole, laddove la dimensione del simbolo costituisse elemento di disturbo rispetto alle informazioni obbligatorie riportate.

FIGURA 1

Dimensioni bollino: diametro 17 mm;
Dimensioni simbolo croce: 9,5 × 9,5 mm;
Carattere: trade gothic condensed 7 pt.

02A01430

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 novembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'industria serica italiana, di L. 5.000 - € 2,58.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 5 febbraio 2001, n. 29) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001», integrato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 21 giugno 2001, n. 142);

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo celebrativo dell'industria serica italiana, impresso su una busta in seta (Francobusta ®), nel valore di L. 5.000 - € 2,58.

La busta in seta è stampata in serigrafia dal Distretto serico comasco e l'impronta di affrancatura è stampata in offset dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; formata del francobollo: mm 48×40; formato stampa del francobollo: mm 42×34; formato della busta: cm 14×8,9; colori: policromia a sette calori; tiratura: un milione di esemplari.

Il recto della busta in seta reca, su fondo beige rosato, entro una cornice lineare dorata: in alto a destra, in un riquadro, l'impronta di affrancatura raffigurante un motivo serica con la scritta «ITALIA» ed il valore «5000» «€ 2,58»; in basso a destra uno spazio ricoperto da un pigmento speciale per l'indirizzo del destinatario e le indicazioni del mittente; a sinistra sono riprodotti il logo di Poste italiane e il quadro del pittore «B. LONGONI (1876-1956» denominato «COMO DALL'ALTO» con la leggenda «COMO CITTÀ DELLA SETA».

Sul verso della busta in seta è applicata una pellicola biadesiva e su di essa un supporto plastico trasparente amovibile, agendo sugli angoli, per l'eventuale affrancatura di corrispondenza. Sul supporto plastico sono stampate notizie e indicazioni per l'utilizzo della busta stessa.

La busta è composta di due tessuti in seta pura lavorati a telaio, accoppiati con collante particolare; l'apertura è sul lato destro, dischiudendo i due lembi di seta sovrapposti, pretrattati con una speciale colla riposizionabile.

Per il recto è stata utilizzata una seta organza doppio raso con catena e trama su telaio piano, tinto in bianco e quindi stampato manualmente in serigrafia. Per il verso è stata utilizzata una seta a fili policromi cangianti con motivi arabescati, tinta in filo sia in ordito che in trama su telaio Jacquard, con un piccolo marchio «Pure silk made in Italy».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
CARPENTIERI

02A01431

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 gennaio 2002.

Divieto dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.VO. Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto è stata affidata, in via sperimentale al «CO.VO.PI. San Benedetto del Tronto»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono prorogate al 30 aprile 2002, le sperimentazioni della pesca dei molluschi bivalvi affidate ai consorzi di gestione;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 2002, con il quale è stato istituito il comitato di coordinamento incaricato di individuare le misure per garantire una razionale gestione della risorsa molluschi bivalvi e un conseguente riequilibrio tra i compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto;

Ravvisata la necessità di dare seguito alle conclusioni del succitato comitato di coordinamento, riunitosi in data 17 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, nelle more delle definitive determinazioni del comitato di coordinamento di cui alle premesse, nell'ambito dei compartimenti marittimi di Ancona e di San Benedetto del Tronto è vietata la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AULITTO

02A01103

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «So. Co. Ter. Il Picchio - Società cooperativa per il terziario - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure e l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria conclusa in data 24 settembre 2001 da cui risulta che la società cooperativa sottoindicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 dicembre 2001;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sottoindicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Soc. Co. Ter. Il Picchio - Società cooperativa per il terziario - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio prof. Annamaria Palumbo Mazzola di Ancona in data 23 giugno 1986, repertorio n. 15826, registro società n. 15262, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2278/220816.

Ancona, 17 gennaio 2002

Il direttore provinciale: FORMENTINI

02A01484

DECRETO 17 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Consul Team - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fabriano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure e l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali dell'ispezione ordinaria in data 30 dicembre 2000 e del successivo accertamento in data 7 agosto 2001 dai quali risulta che la società cooperativa sottoindicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 31 ottobre 2001;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001, al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sottoindicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Consul Team - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Roberto Morbidelli di Recanati in data 22 settembre 1990, repertorio n. 9204, registro società n. 19336, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2513/250925.

Ancona, 17 gennaio 2002

Il direttore provinciale: FORMENTINI

02A01485

DECRETO 17 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa autoservice», società cooperativa a responsabilità limitata, in Falconara Marittima.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure e l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996, di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria conclusa in data 24 agosto 2001, da cui risulta che la società cooperativa sottoindicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 31 ottobre 2001;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001, al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sottoindicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e della legge 17 luglio 1975 n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Piccola società cooperativa autoservice», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito notaio dott.ssa Federica Carbone di Jesi in data 21 maggio 1998, repertorio n. 5641, iscritta nel registro imprese di Ancona al n. 17269, B.U.S.C. n. 2769/289043.

Ancona, 17 gennaio 2002

Il direttore provinciale: FORMENTINI

02A01486

DECRETO 21 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa agricola «Sarnanese» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa agricola «Sarnanese a r.l.», con sede in Macerata, viale Don Bosco n. 33, è emerso che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal 25 ottobre 2000 non ha espletato i compiti inerenti la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale è stata trasferita alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal Comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 31 ottobre 2001, secondo il quale il liquidatore della società cooperativa agricola Sarnanese a r.l. deve essere sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Considerata la disponibilità manifestata dal dott. Nicola Mercuri con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 17 gennaio 2002;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Nicola Mercuri, nato a Petriolo (Macerata), il 3 settembre 1941, domiciliato a Corridonia - via San Giovanni n. 4, è nominato liquidatore della società cooperativa agricola «Sarnanese a r.l.», con sede in Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 21 gennaio 2002

Il direttore provinciale: BUCOSSI

02A01429

DECRETO 28 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Fra consulenti del lavoro», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Fra consulenti del lavoro», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Renzo Matacena, in data 22 febbraio 1963, repertorio n. 20274, registro società n. 4342, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21328.

Roma, 28 gennaio 2002

Il dirigente: CORSI

02A01421

DECRETO 28 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Tiburtina», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544, società cooperativa «Agricoltura Tiburtina», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Casini Adriano, in data 7 novembre 1991, repertorio n. 20274, registro società n. 11188/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33245/259654.

Roma, 28 gennaio 2002

Il dirigente: CORSI

02A01422

DECRETO 28 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Floricola del Tirreno», in Santa Marinella.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Floricola del Tirreno» con sede in Santa Marinella (Roma), costituita con rogito notaio Sconocchia Mario in data 4 febbraio 1993, repertorio n. 25465, registro società n. 3012/93, tribunale di Civitavecchia, B.U.S.C. n. 33552/262301.

Roma, 28 gennaio 2002

Il dirigente: CORSI

02A01423

DECRETO 28 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Truck Line», in Ariccia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Truck Line» con sede in Ariccia (Roma), costituita con rogito notaio Jannitti Piromallo Rodolfo in data 24 gennaio 1995, repertorio n. 67366, registro società n. 12938, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 34260/271077.

Roma, 28 gennaio 2002

Il dirigente: CORSI

02A01424

DECRETO 28 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Europe Coop», in Guidonia Montecelio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Europe Coop» con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita con rogito notaio Lucia Indelicato in data 23 ottobre 1992, Rep. n. 27971, registro società n. 10342/92, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33468/261411.

Roma, 28 gennaio 2002

Il dirigente: CORSI

02A01425

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 dicembre 2001.

Attestazione delle competenze in materia di primo soccorso elementare a bordo di navi mercantili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE - UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV della medesima convenzione;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW);

Vista la regola VI/1-3 paragrafo 2.1.3 dell'annesso sopra richiamato, nonché la sezione A-VI/1-3 del codice STCW relativa all'addestramento di primo soccorso sanitario elementare;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 dicembre 2001;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Considerata la necessità di dare piena e completa attuazione alla sopraccitata regola VI/1-3 paragrafo 2.1.3;

Decreta:

Art. 1.

1. Le competenze dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare, in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo delle navi mercantili italiane, sono comprovate dall'attestato di cui al modello allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

1. L'attestato di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili viene rilasciato da un ufficiale della nave munito di certificato di «medical care» conseguito ai sensi del decreto interministeriale del 25 agosto 1997, ovvero dal medico di bordo, ove presente, che è resonsabile dello svolgimento dell'addestramento prescritto.

Art. 3.

1. L'attestato di primo soccorso sanitario elementare viene conseguito a seguito dell'avvenuta istruzione secondo il programma della sezione A-VI/1-3 del codice STCW contenuto nell'allegato *B* al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 1)

ATTESTATO
(statement)

SI ATTESTA
We hereby State

Che il sig. ....
That mr.

nato a .... il .... iscritto nelle matricole del
born in on entered in the registers of

compartimento marittimo di .... al n. ....
marine department of at n. ....

ha effettuato l'addestramento in materia di primo soccorso elementare a bordo di navi mercantili di cui alla regola VI/1-3 ed alla Sez. A VI/1-3 della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW'78, come emendata nel 1995, e secondo le modalità di cui al D.D.

has effected the training in elementary first aid on board ships in accordance with regulation VI/1-3 and with Sez. A-VI/1-3 of the international convention on standards of training certification an watchkeeping for seafarers, STCW'78, as emended in 1995, and in compliance with the procedures of the D.D.

Data del rilascio .... valido fino al ....
Date of issue validity until

Titolare dell'attestato
....
Holder of statemeng

Responsabile dell'istruzione
....
Responsible of training

ALLEGATO *B*
(art. 3)

Programma dell'addestramento teorico-pratico per il conseguimento dell'attestato di primo soccorso elementare ai sensi della regola VI/1-3.

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

1. Valutazione delle cure necessarie per infortuni e minacce alla propria salute.

2. Conoscenza della struttura del corpo umano e delle relative funzioni.

3. Competenza sulle misure da prendere in caso di una emergenza, inclusa la capacità di:

a) localizzare l'infortunio;

b) adottare le tecniche di rianimazione;

c) controllare l'emorragia;

d) adottare le corrette misure nella gestione fondamentale delle sindromi (colpi);

e) adottare le corrette misure in caso di bruciature e scottature compresi gli infortuni causati dall'energia elettrica;

f) salvataggio e trasporto di un infortunato;

g) improvvisare delle fasciature ed utilizzare i prodotti della cassetta di pronto soccorso.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:

valutare che il modo ed il tempo di attivazione del segnale di allarme sia appropriato alle circostanze dell'incidente o all'emergenza sanitaria;

individuare in maniera immediata e completa, la causa probabile dell'incidente, natura ed entità delle ferite per intervenire in maniera proporzionata ad ogni potenziale minaccia per la vita dell'infortunato;

intervenire affinché il rischio di incidente ed infortunio sia ridotto al minimo.

02A01314

DECRETO 17 dicembre 2001.

Certificazione dell'avvenuto conseguimento dell'addestramento di base.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE - UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV della medesima convenzione;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW);

Vista la regola VI/1 dell'annesso sopra richiamato, nonché la sezione A-VI/1 paragrafo 2 del codice STCW'95 relativa all'addestramento di base;

Visto il decreto dirigenziale 19 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2001, relativo all'istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (personal safety and social responsabilities PSSR);

Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 2001, relativo alla modifica della certificazione del corso sopravvivenza e salvataggio;

Visto il decreto dirigenziale 17 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2001, relativo alla modifica della certificazione del corso antincendio di base;

Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 2001, relativo alla deroga al corso antincendio di base per il personale di camera e cucina e per il personale addetto ai servizi complementari di bordo;

Visto il decreto dirigenziale 14 dicembre 2001, relativo allo svolgimento dell'addestramento di primo soccorso sanitario elementare;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Considerata la necessità di dare piena e completa attuazione alla sopraccitata regola VI/1;

Ritenuta la necessità di comprovare l'avvenuto addestramento di base con un'unica annotazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La certificazione di avvenuto conseguimento dell'addestramento di base, cui alla regola VI/1 della Convenzione STCW'95 e sezione A-VI/1 paragrafo 2 del codice STCW'95, è comprovata dal possesso delle attestazioni previste dai decreti direttoriali citati in premessa, ovvero dalla verifica delle relative equipollenze.

Art. 2.

1. Ai marittimi in possesso della certificazione cui al precedente art. 1, viene riportata sul libretto di navigazione apposita attestazione, conforme all'allegato *A* del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 2)

MODELLO DI ANNOTAZIONE RILASCIATO AI SENSI ART. 2

Qualificato in conformità con le disposizioni della regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW'95 e della sezione A-VI/1, paragrafo 2 del codice STCW (addestramento di base).

Qualified in accordance with regulation VI/1 of the IMO STCW'95 convention and of STCW code, section A-VI/, para 2 (basic training).

Validità: dal .... al ....

Validità: from .... to ....

Timbro
Seal

Il comandante del porto
Timbro e firma

....
Name of duly authorized official

....
Signature of duLy authorized official

02A01313

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 25 gennaio 2002.

Dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, di cui alla deliberazione delle sezioni riunite della Corte medesima n. 14 del 16 giugno 2000;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, di cui alla deliberazione delle sezioni riunite della Corte medesima n. 1 del 14 dicembre 2000;

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite della Corte medesima n. 22 del 18 luglio 2001;

Visto il decreto presidenziale del 1° ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1998, con il quale è stata determinata la pianta organica delle qualifiche dirigenziali e delle qualifiche funzionali del personale amministrativo della Corte dei conti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del precitato regolamento di organizzazione del 18 luglio 2001, occorre procedere alla revisione della dotazione orga-

nica del personale amministrativo non dirigenziale della Corte dei conti sulla base degli effettivi fabbisogni rilevati con particolare riferimento alle misure di razionalizzazione dei servizi ed al riordino delle attribuzioni conseguenti alla adozione dei succitati regolamenti sui controlli, sull'autonomia finanziaria e di organizzazione ed all'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Attesa la necessità che, in coerenza con le riduzioni di personale imposte dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della Corte dei conti venga determinata nel numero massimo di 2.909 unità, comprensivo del contingente organico di 90 unità previsto per le sezioni e procure della Corte dei conti di Trento e di Bolzano dal decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212;

Preso atto che la consistenza numerica del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001 è di 2934 unità, delle quali 290 sono dipendenti di amministrazioni del comparto Ministeri in posizione di comando presso la Corte, e che la indicata nuova dotazione organica di 2909 unità comporta, rispetto al costo del predetto personale in servizio alla surrichiamata data, valutabile in euro 88 milioni (lire 170,4 miliardi), un maggiore onere a carico del bilancio della Corte di euro 9 milioni (lire 17 miliardi);

Considerato che tale maggiore onere corrisponde al costo che attualmente già viene sostenuto dalle amministrazioni statali di provenienza relativamente a 265 dipendenti in servizio alla Corte dei conti nella posizione di comando, nei cui confronti sarà disposta la proroga di detta posizione ovvero il passaggio nei ruoli della Corte medesima, in applicazione dei commi 4 e 11 dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1999;

Ritenuto che pertanto alla copertura finanziaria dell'indicato maggiore onere a carico del bilancio della Corte dei conti possa provvedersi a norma dell'art. 18, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 449;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, al quale appartiene il personale amministrativo non dirigenziale della Corte dei conti, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001;

Visto il contratto collettivo nazionale di amministrazione integrativo del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento la individuazione e la formazione dei contingenti dei profili professionali e delle posizioni economiche all'interno delle aree funzionali previste dal citato C.C.N.L. del 16 febbraio 1999;

Consultate le organizzazioni sindacali;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nell'adunanza del 22 gennaio 2002, ha espresso parere favorevole sulla nuova dotazione organica;

Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

1. La dotazione del personale amministrativo non dirigenziale della Corte dei conti è stabilita in complessive 2.909 unità, ripartite per le aree funzionali C, B e A, previste dal C.C.N.L. citato in premessa, e per gli uffici centrali e decentrati della Corte medesima secondo le allegate tabelle che formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Con successivo decreto, da adottarsi su proposta del segretario generale formulata al termine della procedura di cui all'art. 13, comma 5, del citato C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, saranno individuati i profili professionali e determinati i contingenti degli stessi e delle posizioni economiche interne alle suddette aree funzionali.

3. Permangono invariate le dotazioni organiche delle Sezioni e Procure della Corte dei conti di Trento e Bolzano, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212.

4. L'onere finanziario relativo alla presente dotazione organica, valutabile complessivamente in euro 97 milioni, sarà per 88 milioni di euro a carico dei pertinenti capitoli del bilancio della Corte dei conti e per gli ulteriori 9 milioni di euro a carico delle assegnazioni di somme derivanti dall'attivazione delle procedure previste dall'art. 18, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 449.

Il presente decreto, munito del visto del Servizio del bilancio della Corte dei conti, sarà trasmesso al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il presidente: STADERINI

Visto e registrato il 30 gennaio 2002, al n. 38 - Corte dei conti - Servizio del bilancio

ALLEGATO

Dotazione organica degli uffici centrali

AREA DIREZIONALE	Area C	Area B+A	Totale
Ufficio della Presidenza	2	11	13
Ufficio stampa	5	4	9
Ufficio legale e documentazione	6	2	8
Ufficio relazioni internazionali e comunitarie	2	3	5
Segreteria di sicurezza	1	0	1
SECIN	5	3	8
Totale Area direzionale	21	23	44
AREA AMMINISTRATIVA E DI SUPPORTO	Area C	Area B+A	Totale
Segreteria del Segretario generale	6	8	14
Ufficio di statistica	2	3	5
Ufficio per l'analisi e lo sviluppo dei processi decisionali ed org.vi	2	2	4
Ufficio per le relazioni sindacali	3	1	4
Servizio di controllo della gestione	5	3	8
Ufficio per la gestione finanziaria e patrimoniale segr. to gen.le	2	3	5
Ufficio per il trattamento economico e di quiesc. dei magistrati	15	13	28
Ufficio ispettivo (*) (assegnazioni per incarico)	3	2	5
Segreteria servizio AA.GG. + Archivio generale	6	28	34
Ufficio affari amministrativi di carattere generale	10	17	27
Ufficio per la prevenzione, la sicurezza e l'igiene ambientale	4	6	10
Ufficio per i servizi ausiliari e di supporto	4	100	104
Ufficio per la telefonia	1	7	8
Protocollo generale	1	9	10

Ufficio del provveditorato per la gest. finanz. e patr. strutture periferiche	4	3	7
Ufficio del cassiere	3	2	5
Ufficio del consegnatario	9	44	53
Ufficio tecnico	5	1	6
Ufficio per i servizi sociali	2	1	3
Segreteria servizio per la gestione risorse umane e la formazione	2	3	5
Ufficio per la formazione e l'aggiornamento del personale	4	1	5
Ufficio accessi e mobilità del personale	5	9	14
Ufficio per la disciplina del rapporto di lavoro	13	60	73
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro	3	1	4
Ufficio del trattamento economico e di quiescenza del personale amm.vo	27	24	51
Ufficio per le dotazioni organiche	5	14	19
Ufficio per i procedimenti disciplinari (*) (assegnazioni per incarico)	4	1	5
Totale Area amministrativa e di supporto (*)	143	363	506
(*) Nel totale non vanno ricompresi l'Ufficio per i procedimenti disciplinari e l'Ufficio ispettivo che prevedono solo assegnazioni per incarico			

AREA AMMINISTRATIVA - Altri Uffici	Area C	Area B+A	Totale
Servizio del bilancio	16	11	27
U.R.P.	2	12	14
Ufficio di Segreteria del Consiglio di presidenza	12	19	31
Servizio massimario e rivista	2	8	10
Biblioteca centrale	13	20	33
Ufficio del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati	29	30	59
Seminario permanente sui controlli	5	5	10
Totale Area amministrativa - Altri uffici	79	105	184

AREA GIURISDIZIONE	Area C	Area B+A	Totale
Ufficio di Segreteria delle SS.RR. e Ruolo generale dei giudizi di appello	7	12	19
1ª Sezione giurisdizionale centrale d'appello	13	15	28
2ª Sezione giurisdizionale centrale d'appello	14	12	26
3ª Sezione giurisdizionale centrale d'appello	11	16	27
Collegio medico legale	0	2	2
Totale Area giurisdizione	45	57	102
AREA PROCURA	Area C	Area B+A	Totale
Procura generale	24	38	62
Totale Area Procura	24	38	62
AREA CONTROLLO	Area C	Area B+A	Totale
Segreteria delle SS.RR. in sede di controllo	22	16	38
Segreteria della Sezione centrale del controllo di legittimità	3	9	12
Ufficio di controllo di legittimità sui ministeri economico finanziari	19	23	42
Ufficio di controllo di legittimità sui ministeri per le attività produttive	10	11	21
Ufficio di controllo di legittimità sui ministeri per le infrastrutture	11	12	23
Ufficio di controllo di legittimità sui ministeri istituzionali	19	20	39
Ufficio di controllo di legittimità sui ministeri serv. pers. e beni culturali	11	12	23
Segreteria della Sezione centrale di controllo sulla gestione	18	12	30
Ufficio di controllo sulla gestione dei ministeri economico finanziari	21	30	51
Ufficio di controllo sulla gestione dei ministeri per le attività produttive	14	21	35
Ufficio di controllo sulla gestione dei ministeri per le infrastrutture	14	20	34
Ufficio di controllo sulla gestione dei ministeri istituzionali	26	17	43
Ufficio di controllo sulla gestione dei ministeri serv. alla persona e beni culturali	28	14	42
Sezione controllo enti	38	24	62

Sezione autonomie	40	32	72
Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali	10	6	16
Collegio spese elettorali	4	5	9
Riscontro vigilanza offic. carte valori, zecca e poligrafico	0	3	3
Controllo gestione A.I.M.A.	0	1	1
Totale Area controllo	308	288	596
TOTALE GENERALE AREE CENTRO	**620**	**874**	**1494**

Dotazione organica degli uffici decentrati			
	Area C	Area B+A	Totale
Abruzzo			
Sezione di controllo	8	7	15
Sezione giurisdizionale	5	10	15
Procura	4	6	10
Totale	17	23	40
Basilicata			
Sezione di controllo	7	6	13
Sezione giurisdizionale	5	8	13
Procura	5	6	11
Totale	17	20	37
Calabria			
Sezione di controllo	11	9	20
Sezione giurisdizionale	9	15	24
Procura	6	8	14
Totale	26	32	58
Campania			
Sezione di controllo	15	18	33
Sezione giurisdizionale	14	29	43
Procura	14	17	31
Totale	43	64	107
Emilia Romagna			
Sezione di controllo	13	10	23
Sezione giurisdizionale	8	17	25
Procura	6	6	12
Totale	27	33	60
Friuli Venezia Giulia			
Sezione di controllo	13	11	24
Sezione giurisdizionale	5	9	14
Procura	4	4	8
Totale	22	24	46
Lazio			
Sezione di controllo	21	19	40
Sezione giurisdizionale	28	46	74
Procura	26	34	60
Totale	75	99	174

	Area C	Area B+A	Totale
Liguria			
Sezione di controllo	10	11	21
Sezione giurisdizionale	7	13	20
Procura	3	8	11
Totale	20	32	52
Lombardia			
Sezione di controllo	13	14	27
Sezione giurisdizionale	11	23	34
Procura	12	11	23
Totale	36	48	84
Marche			
Sezione di controllo	9	7	16
Sezione giurisdizionale	7	11	18
Procura	6	5	11
Totale	22	23	45
Molise			
Sezione di controllo	8	4	12
Sezione giurisdizionale	6	6	12
Procura	5	7	12
Totale	19	17	36
Piemonte			
Sezione di controllo	12	11	23
Sezione giurisdizionale	8	16	24
Procura	9	8	17
Totale	29	35	64
Puglia			
Sezione di controllo	11	10	21
Sezione giurisdizionale	9	18	27
Procura	7	9	16
Totale	27	37	64
Sardegna			
Sezione di controllo	27	17	44
Sezione giurisdizionale	12	22	34
Procura	13	10	23
Totale	52	49	101
Sicilia			
Sezione di controllo	30	29	59
Sezione giurisdizionale	14	42	56
Procura	12	35	47
Totale	56	106	162

	Area C	Area B+A	Totale
Sicilia 2°			
Sezione giurisdizionale	4	8	12
Procura	4	6	10
Totale	8	14	22
* T.A.A. Bolzano			
Sezione di controllo	13	13	26
Sezione giurisdizionale	4	7	11
Procura	4	4	8
Totale	21	24	45
* T.A.A. Trento			
Sezione di controllo	10	16	26
Sezione giurisdizionale	4	7	11
Procura	3	5	8
Totale	17	28	45
Toscana			
Sezione di controllo	14	11	25
Sezione giurisdizionale	8	16	24
Procura	7	10	17
Totale	29	37	66
Umbria			
Sezione di controllo	7	4	11
Sezione giurisdizionale	4	11	15
Procura	5	5	10
Totale	16	20	36
Valle d'Aosta			
Sezione giurisdizionale	1	3	4
Procura	1	3	4
Totale	2	6	8
Veneto			
Sezione di controllo	14	13	27
Sezione giurisdizionale	8	16	24
Procura	5	7	12
Totale	27	36	63
TOTALE COMPLESSIVO	**608**	**807**	**1415**

* Dotazione organica prevista dal decreto legislativo del 14.6.1999, n. 212.

02A01393

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2002.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2001, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE

NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio n. 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del S.E.B.C. e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di dicembre 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4238,77	0,456
ALBANIA	Lek	47	ALL	121,632	15,920
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	66,8077	28,984
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	25,8579	75,073
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39363	808,974
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,59734	1212,252
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,34644	578,641
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,892372	2169,928
ARMENIA	Dram	246	AMD	504,491	3,838
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,59734	1212,252
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,73481	1116,198
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4247,39	0,455
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,892372	2169,928
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,336336	5757,301
BANGLADESH	Taka	174	BDT	50,6223	38,251
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,77440	1091,288
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,78474	1084,962
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,892372	2169,928
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	43,9973	44,011
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1400,58	1,382
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	6,07258	318,873
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	6,20496	312,452
BRASILE	Real	234	BRL	2,11162	917,429
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,63866	1181,674
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,48	0,994
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94648	994,755
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	759,506	2,549
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3422,24	0,565
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,40752	1375,686
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	106,906	18,112
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,729883	2653,082
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	32,5317	59,530

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	595,505	3,252
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,38638	262,156
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,574858	3368,253
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2086,33	0,928
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	284,013	6,822
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,96322	986,332
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1146,99	1,688
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	305,873	6,330
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,36053	263,065
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,5246	94,345
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,44314	260,141
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39363	808,974
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,7441	131,333
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,91840	494,658
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,80632	248,053
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,27764	590,786
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,52215	227,218
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,58037	255,457
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,620119	3122,639
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,04937	944,827
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	46,1959	41,920
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,705933	2742,910
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	15,2554	126,997
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,92125	1008,303
GHANA	Cedi	111	GHC	6481,68	0,298
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40,8524	47,399
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	113,380	17,083
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,620119	3122,639
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	158,592	12,209
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,632623	3060,886
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39363	808,974
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,09934	272,765
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1743,85	1,110

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	160,763	12,045
HAITI	Gourde	151	HTG	23,1783	83,565
HONDURAS	Lempira	118	HNL	14,2159	136,212
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,95952	278,236
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	43,9973	44,011
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9140,59	0,211
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1561,65	1,239
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,278771	6946,165
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	93,3650	20,753
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,79858	509,779
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	59,3279	32,638
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	133,971	14,453
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	70,0941	27,625
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	42,8304	45,210
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,273507	7079,836
LAOS	Kip	154	LAK	6781,76	0,285
LESOTHO	Loti	172	LSL	10,3783	187,495
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,559167	3462,853
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1345,71	1,438
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	40,1568	48,220
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,571115	3390,533
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,56872	542,599
MACAO	Pataca	156	MOP	7,16830	270,132
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,5042	32,004
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5644,02	0,343
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	58,8042	32,930
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,39059	571,105
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,5032	184,362
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,402456	4811,193
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,2302	189,272
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	230,879	8,387
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	26,2202	73,850
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,16608	237,128
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,6821	165,757
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	982,601	1,970
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	20064,6	0,096
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,00132	322,654
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	10,3783	187,495
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	67,8496	28,538

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12,3506	156,784
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	105,984	18,270
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,99114	242,304
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,14558	902,492
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,343249	5641,289
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	54,0658	35,816
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,892372	2169,928
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,46890	558,287
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	4190,75	0,462
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,06365	632,046
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,58813	539,712
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,24773	596,227
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,620119	3122,639
ROMANIA	Leu *	131	ROL	28150,3	0,068
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	26,9264	71,917
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	403,022	4,804
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,24939	455,686
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,20262	604,652
SANT'ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,620119	3122,639
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	7320,57	0,264
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,06747	382,108
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1762,43	1,098
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,63886	1181,528
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	45,5110	42,547
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,0897	44,936
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	219,4587	8,823
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2338,01	0,828
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	81,4401	23,776
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39363	808,974
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39363	808,974
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,39363	808,974
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,892372	2169,928
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	10,3783	187,495
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	234,395	8,265
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	1944,03	0,996
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,43585	205,215
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,47494	1312,789
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	10,3783	187,495
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2234,98	0,866

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,23498	866,392
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	30,0183	64,506
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	816,335	2,372
THAILANDIA	Baht	73	THB	39,1530	49,455
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,05052	944,351
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,47862	353,444
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,29637	1493,624
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1297972	0,001
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4640,34	0,417
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,72398	409,906
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1518,97	1,274
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	247,308	7,829
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	12,5266	154,581
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	610,791	3,170
VANUATU	Vatu	208	VUV	133,000	14,559
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	685,700	2,824
VIETNAM	Dong	145	VND	13444,5	0,144
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	150,474	12,868
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3390,02	0,571
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	49,1011	39,436

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore centrale: BUSA

02A01415

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della chiusura degli sportelli bancari e postali nella giornata del 31 dicembre 2001, per il passaggio alla moneta unica europea, il denaro incassato dall'ufficio provinciale ACI di Foggia potrà essere riversato solo in data 2 gennaio 2002.

Pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative agli eventuali furti che si potrebbero verificare nei locali e nelle casseforti, chiudere al pubblico l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nella giornata del 31 dicembre 2001.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. MC/2635 del 4 dicembre 2001.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari con successiva nota prot. 9446/01 del 24 gennaio 2002.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A01479

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia elle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 85/7/2001 in data 5 dicembre 2001, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 31 dicembre 2001, chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 gennaio 2002

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A01426

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge l8 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia elle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 86/7/2001 in data 7 dicembre 2001, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato nel giorno 31 dicembre 2001, chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 gennaio 2002

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A01427

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia elle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 87/7/2001 in data 7 dicembre 2001, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 31 dicembre 2001, chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 gennaio 2002

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A01428

DECRETO 30 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 31 dicembre 2001 per ragioni di sicurezza del personale e coperture assicurative;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 gennaio 2002

Il direttore regionale: PALITTA

02A01435

DECRETO 30 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali A.C.I. di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici provinciali A.C.I. di Terni al pubblico con chiusura anticipata di un' ora, alle ore 11, anziché alle ore 12, nella giornata di venerdì 28 dicembre 2001 e con chiusura nell'intera giornata del 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

L'A.C.I. - Uffici provinciali di Terni - Pubblico registro automobilistico - ha comunicato con nota n. 3148 del 30 novembre 2001 la chiusura al pubblico anticipata di un'ora, alle ore 11 anziché alle ore 12, nella giornata di venerdì 28 dicembre 2001 e la chiusura dell'intera giornata del 31 dicembre 2001, in considerazione del fatto che si tratta di ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative agli eventuali furti che si potrebbero verificare nei locali stessi e nelle casseforti, poiché è stata ufficialmente annunciata la chiusura in data 31 dicembre 2001 degli sportelli degli Uffici postali e delle Banche e ritenendo pertanto necessario procedere alla chiusura dei citati uffici al pubblico; ovviamente i termini di scadenza delle formalità si dovranno intendere prorogati al primo giorno lavorativo utile e, cioè, al 2 gennaio 2002, garantendo un efficiente operatività al pubblico, che troverà tariffe ed importi già convertiti in euro.

Pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, con provvedimento del 25 gennaio 2002, prot. n. 183, ne ha attestato l'avvenuta chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1); decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decereto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 gennaio 2002

Il direttore regionale: LORENZI

02A01392

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 2002.

Modificazione dei titoli IV e V dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999 e con decreto rettorale n. 639 del 31 maggio 2000;

Considerata la necessità di adeguare il vigente statuto dell'Università degli studi di Torino al dettato normativo del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Viste le delibere del senato accademico n. 16/2001/IV/1 del 2 luglio 2001 e n. 1/2001/IV/1 del 15 ottobre 2001, con le quali sono state approvate le modifiche dei titoli IV e V dello statuto dell'Università di Torino, sentiti, per le loro competenze, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti interessati;

Vista la delibera del senato accademico n. 5/2002/III/1 del 14 gennaio 2002, che tiene conto delle osservazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative ai titoli IV e V dello statuto dell'Università di Torino;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

I titoli IV e V dello statuto dell'Università degli studi di Torino sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, dalla data di decorrenza del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore: BERTOLINO

ALLEGATO

TITOLO IV

STRUTTURE E ORGANI DIDATTICI

Art. 31.

Attività didattica

1. Nell'Università vengono svolti:

a) corsi per il conseguimento dei seguenti titoli: laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorati di ricerca;

b) corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria, tra i quali i master di primo e di secondo livello.

2. Vengono inoltre svolti corsi di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

3. Sono previste attività didattiche e formative quali:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e a concorsi pubblici;

b) corsi di educazione, aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente e ricorrente;

c) corsi di perfezionamento;

d) corsi di formazione e aggiornamento professionale.

4. Sono altresì previste le attività e i servizi didattici integrativi precisati al titolo V del presente statuto.

5. L'ordinamento degli studi e dei corsi e delle attività formative è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo; i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate.

Art. 32.

Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione delle attività previste nel precedente art. 31, l'Università, nel rispetto della propria autonomia, può stabilire rapporti di collaborazione con lo Stato, le regioni e con altri enti e istituzioni pubbliche e private; può partecipare alla progettazione e attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi; può svolgere attività di consulenza o avvalersi della stipulazione di appositi accordi, contratti, convenzioni o costituire associazioni, fondazioni, consorzi o altri enti o soggetti ammessi dalla legge.

Art. 33.

Contratti e convenzioni per attività didattiche

1. L'Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà o delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare, con enti pubblici e privati, convenzioni per il finanziamento di posti di professore e ricercatore nonché di supplenze e di affidamenti da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario. Le convenzioni per il finanziamento di posti di professori e di ricercatori prevedono la copertura parziale o totale della retribuzione del docente, comprensiva di oneri fiscali e parafiscali, e devono avere una durata minima di dieci anni.

2. Per tutte le attività didattiche previste dal precedente art. 31, possono essere stipulati contratti di durata non superiore all'anno per lo svolgimento di attività integrative o di corsi ufficiali che non possono essere altrimenti svolti. Tali contratti possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario esclusivamente di provenienza non statale e non sono rinnovabili per più di sei anni consecutivi a favore della stessa persona.

3. Le facoltà possono attivare — anche in seguito a convenzione con enti pubblici e privati — cicli di esercitazione, lettorati di lingua straniera, altre attività didattiche, borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini stranieri.

4. La procedura per la stipulazione delle convenzioni e dei contratti, di cui al presente articolo, viene disciplinata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 34.

Strutture didattiche dell'Università

Nell'Università l'attività didattica viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture didattiche:

a) facoltà e loro articolazioni;

b) corsi di laurea e di laurea specialistica interfacoltà;

c) scuole di specializzazione;

d) corsi di dottorato di ricerca;

e) strutture didattiche speciali.

Art. 35.

Autonomia delle strutture didattiche

1. Le strutture didattiche hanno autonomia di organizzazione e possibilità di delega e decentramento delle decisioni a propri organismi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto stabilito nei regolamenti di ciascuna.

2. Nei consigli delle strutture didattiche sono previste rappresentanze degli studenti, secondo norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 36.

Funzionamento delle strutture didattiche

1. L'Università assicura alle strutture didattiche personale docente e tecnico-amministrativo e risorse reali e finanziarie adeguate al funzionamento e alle finalità di ciascuna struttura, secondo quanto è definito in sede di programmazione.

Art. 37.

Facoltà e corsi di studio

1. Nell'Università sono istituite le facoltà elencate nella tabella *B*.

2. L'elenco dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e il relativo ordinamento sono contenuti nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 38.

Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture nelle quali, anche in collaborazione con altre strutture dell'Università, si svolgono i corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, laurea specialistica, master di primo e secondo livello, nonché altre attività didattiche e formative previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) i consigli di corso di studio;

d) il consiglio di gestione.

Art. 39.

Preside di facoltà

1. Il preside è un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

2. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di gestione e ne attua le delibere. Vigila sulle attività didattiche, certificative ed amministrative della carriera degli studenti della facoltà ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

3. Il preside è eletto dal consiglio di facoltà nella sua composizione più ampia. Per l'elezione occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora quest'ultima maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del preside sono convocate e presiedute dal decano della facoltà.

4. Il preside è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni accademici. Le funzioni di preside non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

5. Il preside può chiedere al rettore di essere parzialmente o totalmente esentato dallo svolgimento dell'attività didattica.

6. Al preside spetta un'indennità di carica fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.

7. Il preside designa, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un vicepreside vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepreside vicario è nominato con decreto rettorale e

il suo mandato coincide con quello del preside. Il preside può delegare parte delle sue funzioni al vicepreside vicario o ad altri vicepresidi, nominati con proprio provvedimento e scelti fra i professori di ruolo della facoltà.

Art. 40.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facoltà e da rappresentanze dei ricercatori e degli studenti.

2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori è pari al 20% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo; le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facoltà. Sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e la durata del mandato è di tre anni accademici. La rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

3. I rappresentanti degli studenti sono sette nelle facoltà con un numero di iscritti inferiore a cinquemila; nove nelle facoltà con un numero di iscritti compreso tra cinquemila e otto mila; undici nelle facoltà con un numero di studenti superiore a ottomila e comunque in numero non superiore al 25% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo.

4. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute del consiglio di facoltà, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti soltanto se vi intervengono.

5. Al consiglio di facoltà, nel quadro degli indirizzi del senato accademico e sentite le altre strutture didattiche e scientifiche interessate, spettano i seguenti compiti:

a) il coordinamento delle attività didattiche e la programmazione dell'uso delle risorse;

b) l'approvazione del regolamento di facoltà, da sottoporre all'approvazione del senato accademico, e dei regolamenti dei corsi di studio;

c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di studio;

d) la proposta di attivazione e di disattivazione di corsi di studio;

e) l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti e il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento;

f) l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di ruolo della facoltà;

g) la valutazione dei risultati dell'attività didattica svolta nei vari corsi di studio della facoltà e l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica da trasmettere al nucleo di valutazione;

h) le proposte di facoltà per la programmazione triennale dell'Ateneo;

i) la proposta dell'entità dei contributi richiesti agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi destinati ai singoli corsi di laurea.

6. Spettano altresì al consiglio di facoltà:

a) la proposta di modificazione al regolamento didattico di Ateneo;

b) l'approvazione delle relazioni periodiche dei professori e dei ricercatori;

c) ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. Gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori nonché il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento.

8. Nelle facoltà comprendenti più corsi di studio possono essere istituiti i corrispondenti consigli, secondo la normativa del regolamento didattico di Ateneo.

9. Il consiglio di facoltà può delegare ai consigli di corso di studio e a commissioni specifiche compiti secondo norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di facoltà.

Art. 41.

Consigli di corsi di studio

1. I consigli di corso di studio sono composti da titolari di insegnamenti ufficiali e dai professori fuori ruolo che in essi svolgono attività didattica. L'afferenza a più consigli di corso di studio è regolamentata dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti di facoltà.

2. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di ricercatori, di studenti iscritti al corso di studio e di personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà, nella misura prevista dal regolamento del corso di studio. In caso di assenza di studenti espressamente eletti per il consiglio di corso di studio, la rappresentanza è svolta da studenti eletti per il consiglio di facoltà.

3. La durata del mandato dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo è di tre anni accademici. Le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facoltà. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide.

4. Ogni consiglio elegge un presidente tra i professori di ruolo e fuori ruolo membri del consiglio stesso. Egli è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del presidente sono con-

vocate e presiedute dal decano del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici; si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 39.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovrintende alle attività del corso di studio. Può designare, fra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicepresidente che lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

6. Sono compiti del consiglio di corso di studio:

a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle attività previste dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento di facoltà e da quello del corso di studio;

b) l'esame e l'approvazione dei carichi didattici degli studenti e di eventuali piani di studio;

c) la proposta al consiglio di facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

d) ogni altro compito delegato dalla facoltà, secondo le norme contenute dal regolamento didattico di Ateneo.

7. Ai consigli di corso di studio si applica quanto previsto dal comma 7, dell'art. 40.

Art. 42.

Commissioni

1. Le facoltà possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel regolamento di facoltà.

2. In ciascun consiglio di facoltà è istituita la commissione didattica paritetica permanente con funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sulle problematiche relative all'efficacia, alla funzionalità e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti.

3. La commissione didattica paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di studenti, nominati secondo quanto stabilito dal regolamento di facoltà. Le sue sedute possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della facoltà.

4. La commissione didattica paritetica:

a) riferisce, periodicamente e ogni volta che lo ritenga necessario, al consiglio di facoltà;

b) svolge funzioni di collegamento con i corsi di studio e con i dipartimenti per i problemi che riguardano l'attività didattica;

c) prepara, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di facoltà, la relazione annuale sulle attività ed i servizi didattici da trasmettere al consiglio di facoltà per la redazione della relazione prevista dall'art. 40, comma 5, lettera *g)*;

d) propone eventuali attività didattiche.

5. In ciascun consiglio di facoltà sono istituite una o più commissioni per l'orientamento e il tutorato, con la partecipazione di rappresentanti degli studenti.

6. Quanto indicato nei commi precedenti si applica anche ai consigli di corso di laurea e di laurea specialistica interfacoltà.

Art. 43.

Autonomia gestionale delle facoltà

1. Le facoltà sono centri di gestione autonoma.

2. I contributi versati dagli studenti sono assegnati alle facoltà e da queste utilizzati a favore delle diverse strutture all'interno delle quali si svolgono le attività didattiche.

3. Sono organi del centro di gestione autonoma della facoltà:

a) Il preside;

b) Il consiglio di gestione.

4. Il consiglio di gestione della facoltà è l'organo che gestisce l'attività amministrativa e contabile della facoltà stessa. Ne fanno parte docenti e studenti eletti, nel proprio interno, dal consiglio di facoltà e inoltre il segretario amministrativo della facoltà e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà. La composizione e le modalità di funzionamento del consiglio di gestione sono stabilite nel regolamento di facoltà. Il consiglio di gestione dura in carica tre anni.

Art. 44.

Corsi di laurea e di laurea specialistica interfacoltà

1. I corsi di laurea e di laurea specialistica interfacoltà sono gestiti da uno specifico consiglio interfacoltà nominato in modo paritetico dai consigli delle facoltà partecipanti, con un numero di membri definito nel protocollo istitutivo del corso di studio interfacoltà e comunque compreso fra tre e cinque volte il numero delle facoltà partecipanti, cui si aggiungono tre rappresentanti degli studenti iscritti al corso di laurea o di laurea specialistica interfacoltà.

2. Al consiglio di corso interfacoltà spettano i compiti previsti per i consigli di facoltà dal precedente art. 40, comma 5, con esclusione delle lettere *b), d), f)* e *h).* Spetta inoltre al consiglio di corso interfacoltà la proposta ai consigli delle facoltà interessate di modificazione del regolamento didattico d'Ateneo.

3. È istituito un consiglio di corso di studio regolamentato dall'art. 41.

4. I corsi di laurea e di laurea specialistica interfacoltà possono essere configurati nella forma di strutture didattiche speciali, secondo quanto previsto dall'art. 50. Qualora la struttura didattica speciale sia costituita quale centro di gestione autonoma, il consiglio interfacoltà, di cui al comma 1, svolge anche le funzioni di consiglio di gestione.

Art. 45.

Scuole di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione si consegue presso le scuole di specializzazione dopo un corso di studi successivo alla laurea o alla laurea specialistica ed è finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

Art. 46.

Istituzione e attivazione delle scuole di specializzazione

1. Per l'istituzione di una scuola di specializzazione devono essere definiti:

a) l'ordinamento e la durata degli studi (incluse le forme e i modi di tirocinio pratico previsti);

b) i requisiti e le procedure di ammissione;

c) il numero massimo degli studenti ammissibili;

d) le fonti di finanziamento.

2. Una scuola di specializzazione può essere attivata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie per l'efficace svolgimento dei corsi, e in particolare della disponibilità di:

a) personale docente e tecnico-amministrativo in numero e tipo di qualificazione necessari;

b) risorse finanziarie adeguate;

c) locali ed attrezzature idonee;

d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;

e) servizi generali delle strutture in cui si svolge la formazione.

3. Le risorse, di cui al comma precedente, possono essere acquisite anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati.

4. Per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di specializzazione si applica quanto previsto dall'art. 33 del presente statuto.

Art. 47.

Organi e gestione delle scuole di specializzazione

1. In assenza di specifiche disposizioni di legge o di norme europee, si applicano le successive disposizioni di questo articolo.

2. Sono organi della scuola:

a) Il direttore;

b) Il consiglio della scuola.

3. Il direttore è un docente di una delle facoltà interessate che tenga un corso nella scuola stessa. È eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della scuola, nella prima votazione. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del direttore sono convocate dal decano del consiglio. Il direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto consecutivamente per più di tre volte. La nomina dopo tre mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Può designare, fra i docenti, un vicedirettore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

4. Il direttore:

a) rappresenta la scuola;

b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede;

c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di studio;

d) propone ai consigli di facoltà competenti la stipulazione delle convenzioni.

5. Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e inoltre da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dagli statuti di ciascuna scuola.

6. I docenti della scuola sono designati annualmente dai consigli delle facoltà interessate.

7. Il consiglio della scuola ha competenze analoghe al consiglio di corso di studio, per quanto riguarda il coordinamento delle attività didattiche; fa inoltre proposte al consiglio o ai consigli di facoltà competenti in merito all'attivazione e disattivazione di insegnamenti e all'eventuale stipulazione di contratti.

8. La deliberazione che dispone l'attivazione di ciascuna scuola di specializzazione stabilisce a quale centro di gestione autonoma la stessa afferisce dal punto di vista gestionale.

Art. 48.

Corsi di dottorato di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue tramite la partecipazione ad apposite attività didattiche e di ricerca. Tali attività vengono di regola svolte presso uno o più dipartimenti e/o presso una struttura didattica speciale dell'Università e/o presso altre strutture di ricerca italiane o straniere.

2. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento del corso di dottorato è affidata ad una delle strutture dotate di autonomia gestionale ove viene svolta l'attività scientifica del dottorato.

Art. 49.

Master e corsi di perfezionamento

1. I corsi di master di primo e di secondo livello e i corsi di perfezionamento sono istituiti, anche a seguito di convenzioni, con enti pubblici e privati e con università nazionali ed estere, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

2. Tali corsi sono regolati dalla normativa vigente e dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Il direttore del corso è un docente di una delle facoltà interessate che tenga un insegnamento nel corso stesso.

4. La deliberazione di istituzione di ciascun corso di master o di corso di perfezionamento indica a quale centro di gestione autonoma lo stesso afferisce dal punto di vista amministrativo.

Art. 50.

Strutture didattiche speciali

1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singole facoltà o comuni a più facoltà appartenenti anche ad altre università, nonché per le attività culturali e formative previste dall'art. 31 del presente statuto, possono essere costituite, anche a seguito di convenzioni o mediante la costituzione di consorzi con enti pubblici e privati, apposite strutture didattiche.

2. Tali strutture possono assumere denominazioni diverse corrispondenti alle finalità che si propongono (centri, scuole, seminari ecc.), sono fornite di autonomia didattica e possono essere costituite in centri di gestione autonoma.

3. Le deliberazioni istitutive, le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi indicano la composizione degli organi gestionali della struttura, ai quali partecipano rappresentanti della facoltà o delle facoltà promotrici e possono partecipare anche rappresentanti degli enti esterni convenzionati o consorziati.

4. La proposta di costituzione delle suddette strutture o di riconoscimento come tali di strutture già esistenti, promossa dalla facoltà o dalle facoltà interessate, è approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per la parte di rispettiva competenza.

5. Le strutture didattiche speciali istituite nell'Università sono elencate nella tabella *C*.

TITOLO V

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Art. 51.

Servizi di informazione e orientamento per gli studenti

1. Nell'Università è istituito un centro di informazione e documentazione, il cui scopo è fornire tutte le informazioni necessarie per la partecipazione degli studenti alle attività dell'Ateneo. Il centro raccoglie e rende pubblici i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le singole strutture didattiche debbono curare la pubblicazione di guide contenenti i regolamenti e i programmi dei corsi di studio nonché ogni notizia utile ad informare gli studenti.

3. L'Università, in collaborazione con le facoltà, organizza lo svolgimento di attività di orientamento e di informazione per l'iscrizione agli studi universitari. Le facoltà organizzano le attività di orientamento e di informazione specifiche riguardanti i corsi di studio di loro pertinenza.

Art. 52.

Servizi didattici

1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Università promuove:

a) iniziative volte a favorire la frequenza degli studenti;

b) altre iniziative volte a sviluppare la didattica nelle varie forme dell'insegnamento a distanza;

c) l'istituzione di corsi intensivi;

d) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti;

e) l'interscambio di studenti, anche a livello internazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del presente statuto;

f) l'istituzione di borse di studio per giovani con laurea, laurea specialistica e titolo di dottore di ricerca nonché di sussidi agli studenti per tirocini di formazione anche all'estero;

g) attività formative autogestite dagli studenti consentite dalla legge;

h) premi d'incentivazione per servizi di orientamento agli studenti.

Art. 53.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di singoli studenti nelle attività di orientamento e di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative e didattiche.

2. L'Università può avvalersi altresì, per le attività previste dalla legge, di servizi resi da associazioni o da cooperative studentesche costituite e operanti nell'Università stessa.

3. L'Università favorisce le iniziative delle associazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria.

Art. 54.

Tutorato

1. È istituito il servizio di tutorato affidato alla responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

2. Le norme generali, che riguardano i servizi di tutorato, sono indicate in apposito regolamento, deliberato dal senato accademico, sentito il senato degli studenti.

Art. 55.

Spazi a disposizione degli studenti

1. Nelle strutture edilizie universitarie devono essere previsti luoghi di studio, d'incontro e di ristoro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche.

Art. 56.

Collaborazione Università-mondo del lavoro

1. L'Università provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento, nel mondo del lavoro, di laureandi e neolaureati di qualsiasi livello. A tale scopo sono organizzati seminari informativi, banche dati, tirocini e ogni attività che contribuisca al miglioramento dei rapporti tra l'Università e il mondo del lavoro onde facilitare la transizione dalla prima al secondo.

Art. 57.

Comitato universitario per lo sport

1. È istituito il comitato universitario per lo sport. Esso:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva a livello amatoriale e agonistico destinata agli studenti universitari, individualmente o associati;

b) esprime pareri sulle convenzioni che l'Università, su conforme deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, ciascuno per le proprie competenze stipula, con enti esterni, per la realizzazione dei programmi di attività e per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e sovrintende alla loro attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte degli studenti che non svolgono attività agonistica;

d) propone al senato accademico e al consiglio di amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, i programmi e gli interventi di edilizia sportiva;

e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio e provvede alla diffusione dell'informazione;

f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, da trasmettere al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

2. Il comitato è composto dal rettore, o suo delegato, che assume le funzioni di presidente, da due membri designati dal CUSI, da quattro dipendenti di ruolo dell'Ateneo, di cui due designati dal senato accademico e due dal consiglio di amministrazione dell'Università, da quattro rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal competente regolamento elettorale, dal direttore amministrativo, o suo delegato, dal presidente del circolo ricreativo dell'Università (C.U.T.), o suo delegato.

3. Il comitato è costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio. I membri del comitato non possono essere riconfermati consecutivamente per più di due volte. La nomina dopo tre mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Alle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

02A01414

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 4 febbraio 2002, n. **16/2002.**

Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali».

La legge 17 ottobre 1996, n. 534, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1996, disciplina il settore dell'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui all'allegato 1.

Le domande di contributo devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio III - via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma.

La presente circolare sostituisce le precedenti in materia (circolari n. 139 del 20 novembre 1996 e n. 97 del 23 aprile 999).

Art. 1.

Destinatari dei contributi

1. Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della legge e si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 6 possono essere ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in apposita tabella triennale da emanarsi con la procedura prevista dall'art. 1 della legge.

2. Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale possono richiedere anche contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della legge.

3. Le istituzioni culturali non inserite nella tabella triennale, ma in possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 della legge e non aventi scopo di lucro, possono essere ammesse ai contributi annuali dello Stato erogati ai sensi del medesimo articolo.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'inserimento in tabella

La legge, all'art. 2, elenca i requisiti che gli istituti culturali devono possedere per l'inserimento in tabella.

Il possesso dei requisiti richiesti viene accertato attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda di inserimento in tabella nonché sulla base delle dichiarazioni rese nella scheda descrittiva allegata alla presente circolare (allegato 2), con le seguenti specifiche:

Lettera b) L'assenza del fine di lucro viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria nonché della documentazione contabile (bilanci) allegata alla domanda, verificando che eventuali avanzi di gestione siano destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali proprie dell'ente.

Lettere c, e, g) L'attività di ricerca e di elaborazione culturale, l'attività di servizi e quella di promozione culturale costituiscono i momenti più significativi, al fine della connotazione e della qualificazione dell'istituto. Tali attività devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di accertato e rilevante valore scientifico e culturale.

L'accertamento di tali requisiti viene condotto sulla base della relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attività nonché della relazione analitica triennale.

Gli istituti già inseriti nella tabella in scadenza non sono tenuti alla presentazione di tale documentazione, ma devono rendere, al punto 3) della scheda descrittiva, una sommaria indicazione dell'attività di ricerca, dei servizi e della promozione culturale svolta nell'ultimo triennio.

Lettera d) La pubblica fruibilità del patrimonio comporta necessariamente l'inventariazione ovvero la catalogazione nonché l'apertura al pubblico e l'eventuale collegamento al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti nazionali e internazionali.

Lettera i) L'attività editoriale, a stampa o su supporto elettronico, riguardante pubblicazioni monografiche, collane, periodici, deve essere documentata attraverso l'invio di una sola copia del materiale edito negli ultimi due anni anteriori alla data di presentazione della domanda.

Gli istituti che presentano la domanda per la prima volta devono redigere una relazione analitica sulla attività di ricerca e di promozione culturale svolta nel quinquennio precedente il periodo di validità della emananda tabella, corredata degli ultimi tre bilanci consuntivi e del bilancio preventivo dell'anno in corso. Gli istituti già presenti nella tabella sono tenuti a riepilogare al punto 3 della scheda descrittiva soltanto l'attività svolta. Tutti gli istituti devono allegare l'ultimo bilancio consuntivo ancorché redatto in via provvisoria ed informale e presentare entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, e comunque non oltre il mese di luglio, il documento definitivo.

Art. 2.1.
Domande di inserimento in tabella
(art. 1 legge n. 534/1996)

La domanda deve essere presentata in doppia copia, di cui una in bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente, e contenere: generalità del legale rappresentante, denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento dell'eventuale contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, intestato all'ente. La firma del legale rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. In particolare l'interessato deve allegare dichiarazione della propria qualità di legale rappresentante dell'ente sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale sia altresì espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nell'ipotesi di dichiarazione mendace. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dall'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

Le domande devono essere spedite entro il 30 maggio dell'ultimo anno di vigenza della tabella a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura «domanda di inserimento in tabella». Devono essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:

a) documentazione dalla quale risulti il possesso della personalità giuridica;

b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata se non già in possesso della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

c) relazione riepilogativa sulla attività svolta negli ultimi cinque anni per gli enti non inseriti in tabella;

d) programma dell'attività per il triennio di validità della emananda tabella;

e) composizione delle cariche sociali.

La sopra elencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

Le istituzioni già inserite nella tabella vigente all'atto della presentazione della domanda non sono tenute ad inviare la documentazione di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *e)*.

Gli istituti devono trasmettere, contestualmente alla domanda, la scheda descrittiva (vedi allegato 2) debitamente compilata.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dalla presente circolare.

Art. 3.
Contributi straordinari
(art. 7 legge n. 534/1996)

Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale possono richiedere contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della legge inviando, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda in bollo firmata dal legale rappresentante e corredata da una relazione idonea ad illustrare iniziative di particolare interesse artistico e culturale o programmi straordinari di ricerca, nonché del preventivo della spesa con l'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento.

Art. 4.
Domande per il contributo annuale
(art. 8 legge n. 534/1996)

Gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 della legge possono presentare domanda ai fini dell'ammissione ai contributi annuali.

La domanda deve essere presentata in bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente e contenere: generalità del legale rappresentante, denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento dell'eventuale contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, intestato all'ente. La firma del legale rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998. n. 403. In particolare l'interessato deve allegare dichiarazione della propria qualità di legale rappresentante dell'ente, sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale sia altresì espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nell'ipotesi di dichiarazione mendace. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 15 maggio 1997. n. 127, modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

Le domande devono essere spedite entro l'ultimo giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno, a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura «domanda di contributo annuale ai sensi dell'art. 8 legge n. 534/1996». Devono essere allegati i seguenti documenti:

b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata se non già in possesso della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

c) relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio;

d) programma di attività per il triennio successivo;

e) elenco delle attrezzature di cui si dispone per attuare tale programma;

f) una copia delle eventuali pubblicazioni curate o edite nell'ultimo biennio dall'ente richiedente;

g) bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce la domanda redatto in forma analitica e chiara, approvato dagli organi statutariamente competenti. Successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli organi statutari, lo stesso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di approvazione e comunque non oltre il mese di luglio;

h) conto consuntivo dell'anno precedente, sia pure redatto in forma provvisoria da inviare non appena intervenuta l'approvazione da parte degli organi statutari;

i) composizione delle cariche sociali;

l) scheda descrittiva debitamente compilata (allegato 2).

In riferimento alla documentazione di cui al punto *c)*, si precisa che gli enti già beneficiari di contributo nell'anno precedente devono presentare la relazione sull'attività svolta solo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Tutta la sopra elencata documentazione, da produrre in unica copia, deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dalla presente circolare.

Art. 5.
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio III della direzione generale per i beni librai e gli istituti culturali.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: URBANI

ALLEGATO

ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALLA LEGGE 17.10 1996, N.534

SCHEDA DESCRITTIVA

(le informazioni devono essere compilate esclusivamente in forma chiara e seguendo l'ordine appresso indicato)

1 - IDENTIFICAZIONE DELL'ISTITUTO

1.1 Denominazione____

____

Cod. Fisc________________________ Part. IVA__________________________

c/c Postale ______________________ o c/c Bancario______________________

1.2 Indirizzo

CAP___________________Città ___________________________________

Via____

Tel.____________________________

Fax ___________________________________

Indirizzo di posta elettronica____

1.3 Data di costituzione

1.4. Fonti normative

Legge istitutiva ____

Decreto di riconoscimento della personalità giuridica:______________________

Atto costitutivo ____

Statuto

Regolamenti____

1.5 Organi statutari

____

____

Legale rappresentante ____

(Nome, cognome e data di nascita)

1.6 Sede

di proprietà [ ]

in locazione [ ]

in uso gratuito [ ]

1.7 Attrezzature ed impianti

Attrezzature video magnetiche [si] [no]

(specificarle)____

Attrezzature elettronico digitali [si] [no]

(specificarle) ____

Impianti per la tutela: antifurto [ ] antincendio [ ] antitaccheggio [ ]

2 - CARATTERE DELL'ISTITUTO

2.1 Fini e compiti istituzionali

____
____
____
____
____
____
____

2.2 Notizie Storiche ______________________________

____
____
____
____
____
____
____
____
____

3 - ATTIVITA' (riferita agli ultimi tre anni)

Settori di attività

Arte	[ ]	Scienze demoantropologiche	[ ]
Letteratura	[ ]	Scienze sociali	[ ]
Musica	[ ]	Scienze fisiche	[ ]
Filologia e linguistica	[ ]	Scienze matematiche	[ ]
Scienze filosofiche	[ ]	Scienze mediche	[ ]
Scienze giuridiche	[ ]	Scienze naturali	[ ]
Scienze storiche	[ ]	Spettacolo	[ ]
Scienze politiche	[ ]	....	

3.1 Attività di ricerca

____
____
____

3.2 Attività editoriale (indicare il numero delle pubblicazioni, delle collane e dei periodici curati negli ultimi tre anni)

[ ] Pubblicazioni monografiche n.______________________________

[ ] Collane n. ______________________________
Titolo delle collane ______________________________
____

[ ] Periodici n. ______________________________
Titolo dei periodici ______________________________
____

(Elencare, con foglio a parte, per ciascuna tipologia, i titoli dei volumi nonchè il numero dei fascicoli dei periodici pubblicati negli ultimi tre anni)

3.3 Attività di promozione culturale

[ ] Seminari permanenti

[ ] Gruppi di studio

[ ] Corsi

[ ] Concorsi

[ ] Borse di studio

[ ] Conferenze

[ ] Convegni

[ ] Mostre

3.4 Livello di diffusione

[ ] nazionale [ ] internazionale

4 - PATRIMONIO DOCUMENTARIO

4.1 [ ] **Biblioteca** aperta al pubblico [si] [no] orario__________

Volumi: n.ro complessivo..
Periodici: n.ro complessivo..
[ ] manoscritti n.ro
[ ] incunaboli n.ro
[ ] disegni e stampe n.ro
[ ] carte geografiche n.ro
Cataloghi: a schede [ ] informatizzato [ ]

4.2 [ ] **Archivio** aperto al pubblico [si] [no] orario______________

[ ] Archivio storico:

4.3 [ ] **Museo** aperto al pubblico [si] [no] orario ____________

4.4 [ ] **Cineteca** aperta al pubblico [si] [no] orario____________

4.5 [ ] **Discoteca** aperta al pubblico [si] [no] orario____________

4.6 [ ] **Fototeca e Diapoteca** aperta al pubblico [si] [no] orario____________

4.7 [ ] **Nastroteca** aperta al pubblico [si] [no] orario ____________

4.8 [ ] **Altre collezioni o raccolte** (anche su supporto informatico) ____________________

____

____

5 - APPLICAZIONI INFORMATICHE

5.1 Partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale o ad altre reti

____

____

____

5.2 Realizzazione di basi di dati e/o di immagini e relativa disponibilità

____

____

____

6 - EVENTUALI ALTRE NOTIZIE

____

____

____

____

____

____

Data.............................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma leggibile)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI BILANCI PREVENTIVI E CONTI CONSUNTIVI DELL'ULTIMO TRIENNIO

	Anno		Anno		Anno di presentazione della domanda
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO
ENTRATE					
CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 17.10.1996, n. 534					
art. 1					
art. 7					
art. 8					
ALTRI CONTRIBUTI					
da enti pubblici					
da privati					
RENDITE PATRIMONIALI					
ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
VARIE					
TOTALI					
USCITE					
ORGANI STATUTARI					
DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE					
ATTIVITA' ISTITUZIONALE					
VARIE					
TOTALI					
AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
AVANZO / DISAVANZO DI CASSA					

Mese statutariamente fissato per l'approvazione del bilancio preventivo

Mese statutariamente fissato per l'approvazione del conto consuntivo

02A01433

CIRCOLARE 4 febbraio 2002, n. **17/2002.**

Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

La presente circolare, che ha lo scopo di sostenere l'attività degli enti culturali anche nel settore dei convegni e delle pubblicazioni — secondo quanto previsto nel pertinente capitolo di bilancio — sostituisce la precedente in data 6 luglio 1999, n. 127.

Art. 1.
Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare domanda di contributo a convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale gli istituti, le associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, operanti sul territorio nazionale.

Art. 2.
Istanze

Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente circolare, firmate dal legale rappresentante dell'ente devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio III - via Michele Mercati n. 4 - cap. 00197 Roma. La firma del legale rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. In particolare l'interessato dovrà allegare dichiarazione della propria qualità di rappresentante dell'ente, sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale sia altresì espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1998, n. 15, nella ipotesi di dichiarazione mendace.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dall'art. 3, comma 11 della legge 11 maggio 1997, n. 127, modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

Le domande in bollo, in copia unica, contenenti l'indicazione del numero di codice fiscale e del numero di conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, sul quale versare l'eventuale contributo, devono essere trasmesse entro l'ultimo giorno lavorativo di febbraio a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura «Domanda per contributo per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale».

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dalla presente circolare ed elencate nei successivi articoli 3 e 4.

Art. 3.
Convegni

I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente articolo, i seguenti documenti, firmati in originale dal legale rappresentante:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;

b) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si chiede il contributo;

c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrate e di spesa relative al convegno;

d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali eventuali atti o pubblicazioni relativi alla manifestazione.

Art. 4.
Pubblicazioni

Sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni inedite.

I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti, in unica copia, firmati in originale dal legale rappresentante:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;

b) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano della pubblicazione (numero di pagine, articolazione interna, notizie su autore/i ecc.) e bozza del testo;

c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative alla pubblicazione;

d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere, non appena stampati, tre esemplari della pubblicazione alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Sono prese in esame per il contributo solo le pubblicazioni attinenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e non sono ammessi a contributo i cataloghi di mostre e gli atti di convegno.

Art. 5.
Assegnazione del contributo

L'Amministrazione decide in ordine all'ammissione al contributo, previa valutazione comparativa, fra tutte le domande pervenute e in regola, tenuto conto dell'entità dei fondi a disposizione e del valore culturale del convegno o della pubblicazione. L'ammontare del contributo non può comunque superare il 50 per cento delle spese previste.

Ai fini della determinazione dei contributi non sono prese in considerazione le voci di spesa che non siano strettamente attinenti all'organizzazione scientifica.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, in duplice copia e firmato dal legale rappresentante, il bilancio definitivo delle entrate e delle spese sostenute

entro sessanta giorni dallo svolgimento della manifestazione o della avvenuta pubblicazione. Deve essere comunque dato un adeguato risalto all'erogazione del contributo concesso dal Ministero sia negli stampati relativi al convegno che nelle pubblicazioni.

Art. 6.
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio III della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: URBANI

02A01434

CIRCOLARE 4 febbraio 2002, n. **18/2002**.

Interventi in materia di comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali e edizioni nazionali.

La presente circolare, che sostituisce la precedente n. 151 del 14 settembre 1998, disciplina gli interventi dello Stato a favore dei comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali e delle edizioni nazionali, in base a quanto previsto dalla legge n. 420/1997, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della normativa richiamata, gli interventi concernono l'istituzione e il finanziamento di:

a) comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali (art. 2 della legge);

b) edizioni nazionali (art. 3 della legge).

Art. 1.
Istanze

Le domande di istituzione di comitati nazionali o di edizioni nazionali e ammissione ai relativi contributi, redatte in carta da bollo, devono essere indirizzate alla consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, presso la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, via M. Mercati, 4 - 00197 Roma, nei termini previsti dal successivo art. 5, da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da Amministrazioni dello Stato (art. 2, punto 1 della legge).

Art. 2.
Comitati nazionali

I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione tecnica firmata in originale, contenente i seguenti elementi:

obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalità, tempi ed eventuali fasi di realizzazione del programma stesso;

risorse finanziare necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione;

bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;

elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale;

proposte di designazione degli organi del Comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere);

sono tenute in particolare considerazione le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati.

Non sono ammissibili:

progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;

progetti che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare.

Art. 3.
Edizioni nazionali - Costituzione

Ai fini della costituzione delle edizioni nazionali i richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi:

piano generale dell'edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'opera e del numero complessivo di volumi previsto;

motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;

risorse finanziare complessive necessarie;

elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti.

Art. 4.
Edizioni nazionali - Contributi

Sono ammesse al contributo previsto dall'art. 3, comma 6 della legge le edizioni nazionali attualmente operanti, nonché quelle che sono istituite secondo le modalità previste dalla presente circolare.

Le istanze di contributo, firmate in originale dal richiedente, devono essere corredate da:

programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere con il contributo richiesto;

relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente;

bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica;

conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata;

elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente;

elenco dei volumi in corso di stampa;

indicazione del numero di codice fiscale e del numero del conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, sul quale versare l'eventuale contributo delle commissioni già operanti.

Art. 5.

Termini

Al fine di consentire alla consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali di elaborare i piani di ripartizione delle risorse finanziarie, le richieste redatte ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente circolare devono essere spedite entro e non oltre il 30 marzo, a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura «Domanda per contributo a edizioni nazionali e comitati nazionali».

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: URBANI

02A01482

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8664
Yen giapponese	115,74
Corona danese	7,4277
Lira Sterlina	0,61490
Corona svedese	9,2290
Franco svizzero	1,4722
Corona islandese	88,63
Corona norvegese	7,8020
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57564
Corona ceca	31,880
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,95
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5577
Lira maltese	0,3985
Zloty polacco	3,6900
Leu romeno	27790
Tallero sloveno	222,3532
Corona slovacca	42,453
Lira turca	1155000
Dollaro australiano	1,7070
Dollaro canadese	1,3902
Dollaro di Hong Kong	6,7574
Dollaro neozelandese	2,0865
Dollaro di Singapore	1,5850
Won sudcoreano	1142,09
Rand sudafricano	10,0177

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01594

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stativa»

Con il decreto n. 800.5/R.M.235/D11 del 23 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

STATIVA:

0,1 14 compresse filmrivestite 100 mcg - A.I.C. n. 033905 011;

0,1 28 compresse filmrivestite 100 mcg - A.I.C. n. 033905 023;

0,1 98 compresse filmrivestite 100 mcg - A.I.C. n. 033905 035;

0,2 14 compresse filmrivestite 200 mcg - A.I.C. n. 033905 047;

0,2 28 compresse filmrivestite 200 mcg - A.I.C. n. 033905 050;

0,2 98 compresse filmri vestite 200 mcg - A.I.C. n. 033905 062;

0,3 14 compresse filmrivestite 300 mcg - A.I.C. n. 033905 074;

0,3 28 compresse filmrivestite 300 mcg - A.I.C. n. 033905 086;

0,3 98 compresse filmrivestite 300 mcg - A.I.C. n. 033905 098;

14 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033905 100;

20 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033905 112;

28 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033905 124;

30 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033905 136;

50 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033905 148;

98 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033905 151;

100 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033905 163;

160 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033905 175.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A01412

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cervasta».

Con il decreto n. 800.5/R.M.659/D12 del 23 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CERVASTA:

0,1 14 compresse filmrivestite 100 mcg - A.I.C. n. 033903 016;

0,1 28 compresse filmrivestite 100 mcg - A.I.C. n. 033903 028;

0,1 98 compresse filmrivestite 100 mcg - A.I.C. n. 033903 030;

0,2 14 compresse filmrivestite 200 mcg - A.I.C. n. 033903 042;

0,2 28 compresse filmrivestite 200 mcg - A.I.C. n. 033903 055;

0,2 98 compresse filmrivestite 200 mcg - A.I.C. n. 033903 067;

0,3 14 compresse filmrivestite 300 mcg - A.I.C. n. 033903 079;

0,3 28 compresse filmrivestite 300 mcg - A.I.C. n. 033903 081;

0,3 98 compresse filmrivestite 300 mcg - A.I.C. n. 033903 093;

14 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033903 105;

20 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033903 117;

28 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033903 129;

30 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033903 131;

50 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033903 143;

98 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033903 156;

100 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033903 168;

160 compresse rivestite con film 400 mcg in blister PP/AL - A.I.C. n. 033903 170.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fournier Pharma S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A01413

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipobay».

Con il decreto n. 800.5/R.M.8/D13 del 23 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

LIPOBAY:

0,1 14 compresse filmrivestite 100 mcg - A.I.C. n. 033309 016;

0,1 28 compresse filmrivestite 100 mcg - A.I.C. n. 033309 028;

0,1 98 compresse filmrivestite 100 mcg - A.I.C. n. 033309 030;

0,2 14 compresse filmrivestite 200 mcg - A.I.C. n. 033309 042;

0,2 28 compresse filmrivestite 200 mcg - A.I.C. n. 033309 055;

0,2 98 compresse filmrivestite 200 mcg - A.I.C. n. 033309 067;

0,3 14 compresse filmrivestite 300 mcg - A.I.C. n. 033309 079;

0,3 28 compresse filmrivestite 300 mcg - A.I.C. n. 033309 081;

0,3 98 compresse filmrivestite 300 mcg - A.I.C. n. 033309 093;

14 compresse rivestite con film 400 mcg - A.I.C. n. 033309 105;

20 compresse rivestite con film 400 mcg - A.I.C. n. 033309 117;

28 compresse rivestite con film 400 mcg - A.I.C. n. 033309 129;

30 compresse rivestite con film 400 mcg - A.I.C. n. 033309 131;

50 compresse rivestite con film 400 mcg - A.I.C. n. 033309 143;

98 compresse rivestite con film 400 mcg - A.I.C. n. 033309 156;

100 compresse rivestite con film 400 mcg - A.I.C. n. 033309 168;

160 compresse rivestite con film 400 mcg - A.I.C. n. 033309 170.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A01410

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «S.D.F. Picc. soc. coop.va», in Formia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: S.D.F. Picc. soc. coop.va, con sede in Formia (costituita rogito notaio Celeste Giuseppe di Latina in data 13 gennaio 1999 - repertorio n. 41122) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A01046

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Lazio».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata, la domanda, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica «Lazio», riconosciuta con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e modificata con decreto ministeriale 13 settembre 1996, presentata, congiuntamente, dalla Federazione regionale coltivatori diretti del Lazio, dalla Confederazione italiana agricoltori del Lazio e dalla Confagricoltura del Lazio, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, in data 6 febbraio 2001;

Vista, la delibera espressa, al riguardo, dal Comitato vitivinicolo della regione Lazio nella seduta del 24 luglio 2001;

Ha espresso, nel corso della riunione del 12 dicembre 2001, parere favorevole accogliendo, in parte, le modifiche di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione modificato secondo il testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «LAZIO»

Art. 1.

1. L'indicazione geografica tipica «Lazio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati.

Art. 2.

1. L'indicazione geografica tipica «Lazio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante;

passito.

2. I vini a indicazione geografica tipica «Lazio» bianchi, rossi, rosati e passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

3. L'indicazione geografica tipica «Lazio», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati o loro sinonimi per le rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni ad esclusione dei vitigni che sono riservati alla designazione dei vini a denominazione di origine o i cui nomi contengono termini geografici riservati ai vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province fino ad un massimo del 15%.

4. Ai sensi del decreto ministeriale 13 settembre 1996 ed alle condizioni ivi previste, è consentito, nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» il riferimento al nome di due vitigni o loro sinonimi.

5. I vini a indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati o loro sinonimi, di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie: frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi.

Art. 3.

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Lazio» comprende l'intero territorio della regione Lazio.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati:

«Lazio» bianco: tonnellate 18;

«Lazio» rosso e rosato: tonnellate 17;

«Lazio» passito: tonnellate 6.

3. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalle viti.

4. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi;

14% per i bianchi passiti.

Art. 5.

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del «passito» che non deve essere superiore al 45%.

3. Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Lazio» passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 250 grammi/litro.

È ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.

Art. 6.

1. I vini a indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Lazio» bianco: 10%;

«Lazio» rosso: 11%;

«Lazio» rosato: 10%;

«Lazio» novello: 11%;

«Lazio» passito: secondo la vigente normativa.

Art. 7.

1. All'indicazione geografica tipica «Lazio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Lazio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

02A01047

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica del bacino del Piave derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa, classificandola di entità media.

IL SEGRETARIO GENERALE

Con provvedimento 25 gennaio 2002 ha deliberato:

(Omissis).

Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione del piano poste in salvaguardia dall'art. 2 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 5 febbraio 2001, nel bacino del Piave è dichiarato lo stato di sofferenza idrica derivante dal canfigurarsi di una situazione siccitosa di «media» entità.

Art. 2.

In relazione a quanto sopra le utenze irrigue ed industriali dei consorzi Pedemontano Brentella di Pederobba, Destra Piave, Sinistra Piave, Basso Piave, Piavesella di Nervesa nel periodo 26 gennaio 2002-14 febbraio 2002 subiranno, singolarmente, una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura non inferiore al 30%.

Art. 3.

I consorzi irrigui ed industriali citati all'art. 2, nell'esercitare la derivazione, avranno massima attenzione nell'uso della risorsa idrica, limitando al massimo l'esercizio al presentarsi di eventi piovosi.

Art. 4.

Per le finalità del presente provvedimento l'ENEL S.p.a. e l'ERGA S.p.a., nelle rispettive competenze, per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'art. 2 limiteranno il vuotamento degli invasi allo stretto necessario per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze di pianura, conseguentemente ridotte.

Art. 5.

Nel periodo 26 gennaio 2002-14 febbraio 2002 l'ENEL S.p.a. limiterà lo scarico delle acque attraverso la centrale di Caneva a quanto strettamente necessario per mantenere meccanicamente efficienti le macchine e gli impianti.

Art. 6.

Nel periodo 26 gennaio 2002-14 febbraio 2002 dovrà essere garantita nell'alveo del Piave subito a valle delle sezioni sottomenzionate la corrispondente portata di rispetto:

Diga di Centro di Cadore	1,0 m^3/sec;
Diga del Mis	0,5 m^3/sec;
Sbarramento di San Cipriano	0,6 m^3/sec;
Sbarramento del Ghirlo	0,6 m^3/sec;
Sezione della «Stanga»	0,6 m^3/sec;
Sbarramento di Soverzene (ivi compresa l'eventuale restituzione dell'ononima centrale idroelettrica)	3,5 m^3/sec;
Sbarramento di Busche	4,0 m^3/sec;
Sbarramento del Fener	4,0 m^3/sec;
Sbarramento del Nervesa	5,0 m^3/sec;

Art. 7.

Con cadenza settimanale, gli uffici ed i soggetti derivatari sottoelencati provvederanno a comunicare alla segreteria tecnica dell'Autorità di bacino e alla regione del Veneto - Direzione regionale dell'ambiente e della difesa del suolo, i seguenti dati:

i consorzi di cui all'art. 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo;

l'ENEL S.p.a. ed l'ERGA S.p.a., nelle rispettive competenze: la portata media giornaliera di sfioro e/o scarico dalla traversa di Busche, la portata oraria turbinata dalla centrale di Quero, la portata oraria turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata oraria turbinata dalle centrali di S. Floriano e Caneva.

Art. 8.

In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, le norme di cui ai precedenti articoli potranno essere revocate o sostanzialmente modificate.

Il segretario generale: RUSCONI

02A01483

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651033/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

*Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 8 *

€ **0,77**
L. 1.491